

**Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso
(art.1, co 146 e ss, legge n. 178 del 2020)**

Ulteriori indicazioni operative

1. Livello di progettazione richiesto

L'Articolo 6, comma 5 del Bando e le relative Istruzioni Operative prevedono che gli interventi inclusi nel Piano di Sviluppo siano corredati dalla documentazione progettuale necessaria per la tipologia di opera prevista. Tuttavia, non viene espressamente indicato se la validazione della progettazione esecutiva debba avvenire all'atto della presentazione della proposta o possa essere effettuata successivamente all'ammissione al finanziamento.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Articolo 7, comma 1, lettera D (**20 punti**), è necessario che **tutti gli interventi del Piano dispongano di una progettazione esecutiva già approvata al momento della presentazione**. Se anche un solo intervento non ha raggiunto tale livello, il punteggio non verrà attribuito.

Per quanto riguarda la possibilità di validare singoli interventi facenti parte del Piano di Sviluppo, il Bando non pone restrizioni esplicite. Tuttavia, ai fini della valutazione del punteggio, il requisito deve essere soddisfatto da tutti gli interventi inclusi nel Piano.

Conclusioni:

- La partecipazione al Bando non è preclusa in assenza di progettazione esecutiva, ma l'ente proponente deve garantire il livello minimo di progettazione necessario in funzione della tipologia di intervento.
- Per ottenere il punteggio relativo alla progettazione esecutiva, **tutti gli interventi** devono essere già dotati di tale livello progettuale al momento della presentazione.
- La validazione deve essere effettuata per singoli interventi, ma ai fini del punteggio il requisito si applica a tutti gli interventi che formano l'intero Piano.

2. Partenariato pubblico-privato

*L'Articolo 7, comma 1, lettera C del Bando prevede l'assegnazione di **15 punti** ai Piani di Sviluppo che includano interventi da realizzarsi attraverso partenariato pubblico-privato.*

Le Istruzioni Operative chiariscono che:

- Il partenariato deve essere dettagliatamente descritto nella **relazione tecnica di progetto**, specificando come si intende raggiungere gli obiettivi richiesti.
- È necessario fornire un **atto formale** che attesti l'impegno del partner privato.
- L'Accordo di partenariato deve essere sottoscritto prima della presentazione del progetto.
- Le proposte di investimento privato devono essere acquisite tramite procedure di evidenza pubblica.

- Gli immobili e le aree interessate dal Piano di sviluppo devono essere di proprietà dell'Ente pubblico capofila proponente, con relativa attestazione firmata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Inoltre, nel caso in cui un Comune realizzi con risorse proprie un'infrastruttura pubblica collegata a un intervento privato, entrambi gli interventi devono essere inclusi nel Piano di Sviluppo e l'intervento privato deve dimostrare un collegamento funzionale con la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, nonché garantire la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

3. Cofinanziamento

L'eventuale cofinanziamento **pari almeno al 10% (art. 7, comma 1, lettera B)** deve essere inteso **sulla totalità del Piano di Sviluppo**, e quindi rispetto alla somma di tutti gli interventi inclusi nel Piano e non ai singoli progetti.

4. Ammissibilità degli interventi in corso di realizzazione

Gli interventi che sono già in fase di realizzazione **non sono ammissibili** in quanto tali per il principio del "*ne bis in idem*" ovvero "non due volte per la medesima cosa", poiché, correttamente, già dispongono di una copertura finanziaria propria. Il principio della certezza della copertura finanziaria è, infatti, sancito dagli **articoli 81 e 97 della Costituzione** e dagli **articoli 153, 183 e 191 del TUEL**, che impongono la disponibilità integrale delle risorse prima dell'avvio degli interventi.

5. Associazioni tra Comuni

Se l'Amministrazione che presenta il Piano è un Comune in forma singola o associata, l'eventuale **atto convenzionale deve essere stato sottoscritto prima della pubblicazione del Bando**. Tuttavia, le Amministrazioni che hanno partecipato alla prima fase in forma singola possono, per motivi gestionali e di efficienza ed efficacia del piano di sviluppo, associarsi **successivamente alla pubblicazione del Bando ed entro la scadenza della seconda fase** e ciò non altera l'assegnazione del punteggio.

6. Attribuzione punteggio per i Comuni

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'**Articolo 7, comma 1, lettera A**, il punteggio viene assegnato sia al **Comune in forma singola** sia al **Comune che partecipa in forma associata esclusivamente con altri Comuni** ad eccezione dei Comuni capoluogo di Città Metropolitane.